

REGOLAMENTO (CE) N. 759/2009 DELLA COMMISSIONE**del 19 agosto 2009****che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 21/2004 prevede che ciascuno Stato membro istituisca un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina conformemente alle disposizioni di tale regolamento.

(2) Il sistema combinerà i 4 elementi che seguono: mezzi di identificazione di ciascun animale; registri aggiornati tenuti presso ciascuna azienda; documenti di trasporto; un registro centrale o banca dati informatizzata. L'allegato di tale regolamento stabilisce le caratteristiche dei suddetti elementi.

(3) La versione attuale del regolamento (CE) n. 21/2004 stabilisce all'articolo 4, paragrafo 3, che gli animali destinati a essere macellati prima dell'età di 12 mesi e non destinati né a scambi intracomunitari né all'esportazione verso paesi terzi, possono essere identificati con un metodo che soddisfi le condizioni di cui alla sezione A, punto 7, dell'allegato di tale regolamento. Talora, tuttavia, animali in origine destinati a essere macellati sono invece usati come animali da riproduzione in aziende diverse da quelle di nascita. È perciò opportuno permettere un'identificazione individuale di tali animali dopo il loro spostamento dall'azienda di nascita e purché l'animale sia rintracciabile fino all'azienda di nascita.

(4) La parte C dell'allegato del regolamento (CE) n. 21/2004 stabilisce le informazioni che devono essere contenute

nel documento di trasporto. Per registrare il codice d'identificazione individuale di ciascun animale sul documento di trasporto, gli animali devono poter essere letti individualmente alla partenza. Gli animali sono letti nuovamente presso l'azienda di destinazione. Per ridurre l'onere amministrativo e a talune condizioni, si potranno registrare i codici di identificazione degli animali presso l'azienda di destinazione anziché quella di partenza

(5) L'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 21/2004 consente a taluni detentori di effettuare un censimento degli animali almeno una volta l'anno. La parte D dell'allegato a tale regolamento stabilisce una serie di informazioni che devono essere contenute nella banca-dati computerizzata. I risultati del censimento rientrano in quel tipo di informazioni. Per ridurre l'onere amministrativo, sarà possibile non registrare tali risultati negli Stati membri in cui la banca-dati computerizzata contiene, oltre alle informazioni richieste ai sensi della parte D di tale allegato, i singoli codici d'identificazione di ogni animale nelle aziende.

(6) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 21/2004.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 21/2004 è modificato ai sensi dell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2009.

Per la Commissione
Androulla VASSILOU
Membro della Commissione

ALLEGATO

L'allegato del regolamento (CE) n. 21/2004 è modificato come segue:

1. alla sezione A, punto 7, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Gli animali identificati ai sensi di questo punto, destinati a essere detenuti oltre l'età di 12 mesi o destinati al commercio intracomunitario o all'esportazione verso paesi terzi, devono essere identificati ai sensi dei punti da 1 a 4 per garantire la completa tracciabilità di ogni animale presso l'azienda di nascita.»;

2. alla sezione C, il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2. A decorrere dal 1° gennaio 2011, il detentore dell'azienda di partenza registrerà sul documento di trasporto il codice individuale d'identificazione di ogni animale identificato ai sensi dei punti da 1 a 6 della sezione A prima che il trasporto abbia luogo.

In deroga al primo comma, l'autorità competente può permettere, alle condizioni che seguono e per movimenti estranei al commercio intracomunitario, di registrare a destinazione e a nome del detentore dell'azienda di partenza, il codice di identificazione individuale di ogni animale:

- a) a condizione che gli animali non siano trasportati sugli stessi mezzi di trasporto con animali provenienti da altre aziende, a meno che le partite di animali non siano fisicamente separate tra di loro;
- b) a condizione che l'azienda di destinazione sia abilitata dalla competente autorità a registrare i codici dei singoli animali a nome del detentore dell'azienda di partenza;
- c) a condizione che esistano procedure che entro 48 ore dal momento della partenza garantiscano:
 - i) la registrazione del codice individuale di identificazione di ogni animale ai sensi della sezione B, punto 2, lettera a), nel registro dell'azienda di partenza;
 - ii) la fornitura all'autorità competente di informazioni sul trasporto per aggiornare la banca-dati computerizzata ai sensi della sezione D, punto 2.»;

3. alla sezione D, punto 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) il risultato del censimento degli animali di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e la data in cui tale censimento è stato effettuato, tranne che negli Stati membri in cui la banca-dati computerizzata contiene il codice individuale di identificazione di ogni animale detenuto in un'azienda.»
